

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Art. 1, commi da 224 a 241. Primi chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sugli ecoincentivi.

Si comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, con nota del 13/2/2007 prot. n. 1376 – 2007/DPF/UFF (ricevuta con prot. DSD n. 2941 del 21.2.07) ha fornito i chiarimenti sull'applicazione degli ecoincentivi a suo tempo richiesti da ACI .

REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

ROTTAMAZIONE O ACQUISTO DI VEICOLI INTESTATI A PERSONE GIURIDICHE

A fronte della medesima intestazione, la persona giuridica può usufruire degli ecoincentivi. Al contrario, non può usufruire degli incentivi la persona fisica (che rivesta la qualità di socio, amministratore, sindaco o titolare di altre cariche in una società) che acquisti un veicolo nuovo mediante la rottamazione di un veicolo intestato alla società.

Altresì, non usufruisce delle agevolazioni una società che acquista un veicolo nuovo a fronte della rottamazione di un corrispondente veicolo intestato ad una persona fisica in organico nella stessa società.

EREDI

In caso di rottamazione di un veicolo intestato ad un soggetto deceduto, l'erede che subentra in tutti i diritti e obblighi facenti capo al *de cuius*, può beneficiare degli ecoincentivi (sia nelle ipotesi previste ai commi 226 e 227 – punti 2 e 3 lett. circ. DSD n. 20735 del 29/12/2006 e cioè rottamazione di un veicolo in cambio dell'acquisto di un veicolo nuovo, sia nelle ipotesi previste dai commi 224 e 225 punto 1 lett. circ. DSD n. 20735 del 29/12/2006 e messaggio circolare 1905 del 2/2/2007 e cioè rottamazione di un veicolo senza sostituzione).

L'acquirente, per comprovare la titolarità del diritto, produrrà al P.R.A una dichiarazione sostitutiva di atto notorio/di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la qualità di erede e la data in cui è avvenuto il decesso del *de cuius*. In alternativa, potrà anche essere allegata fotocopia dell'atto di accettazione di eredità.

I benefici possono essere accordati anche qualora la successione non sia stata chiusa e vi siano più soggetti chiamati all'eredità.



In presenza di più eredi, solo uno di essi può godere dei benefici dietro il consenso degli altri coeredi: occorrerà allegare alla formalità di radiazione una dichiarazione di consenso alla richiesta di agevolazione sottoscritta dagli altri chiamati all'eredità di cui si allega facsimile (all. A) corredata da fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Naturalmente, qualora gli eredi che cointestano il veicolo, siano più di uno, il beneficio verrà fra questi ripartito.

Le agevolazioni previste dai commi 226 e 227 (e cioè rottamazione di un veicolo in cambio dell'acquisto di un veicolo nuovo) possono essere concesse per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 fino al 31/12/2007, mentre potranno beneficiare del contributo di cui ai commi 224 e 225 (e cioè rottamazione di un veicolo Euro 0 o Euro 1 senza sostituzione con un nuovo veicolo) le successioni aperte dall'1/1/ 2007 fino al 31/12/2007.

COINTESTAZIONE

E' possibile usufruire dei benefici anche in caso di acquisto di un veicolo nuovo da contestare a due soggetti a fronte di un veicolo da rottamare intestato a uno solo di questi soggetti o a un familiare convivente con uno dei nuovi intestatari risultante nel suo stato di famiglia.

Analogamente, si può usufruire dei benefici qualora venga consegnato per la rottamazione un veicolo intestato a due o più persone non legate da un rapporto di familiarità e ne viene acquistato uno nuovo intestato ad uno solo di detti soggetti o ad un familiare convivente con uno di loro. Gli altri cointestatari del veicolo da demolire dovranno sottoscrivere una "dichiarazione di consenso" (facsimile all. B), corredata da fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

LEASING

I locatari, possono beneficiare delle agevolazioni previste dai commi 226, 227 e 228 (punti 2, 3 e 4 della circolare D.S.D. n.20735), rottamando un veicolo a loro intestato (o a un familiare convivente). Mentre, come di consueto, il veicolo nuovo verrà intestato alla società di leasing.

La dichiarazione sostitutiva del concessionario (ove viene indicata la targa del veicolo del locatario da rottamare) dovrà indicare, come concordato con le Associazioni di categoria, i dati identificativi della società di leasing e del locatario (atteso, si ribadisce, che il veicolo da rottamare è intestato a questi o a un familiare convivente, e gli ecoincentivi verranno concessi al locatario stesso).

REQUISITI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

ATTO DI ACQUISTO: il titolo valido per dimostrare la data di acquisto del veicolo è il contratto di acquisto o qualsiasi atto o documento in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e comprovante, in modo non equivoco, l'effettivo acquisto del veicolo. Detta documentazione va presentata in fotocopia al P.R.A. per permettere di associare il veicolo acquistato con quello avviato alla demolizione ai fini del controllo della spettanza dei benefici.

RICHIESTA DI PRIMA ISCRIZIONE EFFETTUATA OLTRE I TERMINI DI LEGGE: nel caso di acquisto di un veicolo nuovo (con rottamazione di un veicolo non ecologico) la cui richiesta di formalità al P.R.A. venga effettuata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di immatricolazione del veicolo, prevista dall'art. 93 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i benefici non possono essere accordati poiché il termine di sessanta giorni rappresenta un termine perentorio entro il



quale la procedura di iscrizione dei veicoli al P.R.A. deve concludersi. Si tratta di un numero di formalità residuale considerata l'adozione delle procedure di STA.

REGOLA DEGLI AIUTI DE MINIMIS: il soggetto persona fisica o giuridica, che, acquistando un veicolo per l'attività di impresa, è tenuto all'osservanza del limite massimo di agevolazioni fruibili in un triennio, oltre il quale le stesse si trasformano in aiuto di Stato - limite attualmente fissato in € 200.000 ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 – è tenuto a presentare al PRA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, in cui si attesta il rispetto della cosiddetta regola degli aiuti *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 prevista dal comma 229 della legge n. 296 del 2006.

AUTOVEICOLI ESCLUSI DAGLI ECOINCENTIVI: non rientrano nelle agevolazioni gli acquisti di veicoli cosiddetti a "Km zero", né ai cd. veicoli fiscalmente "nuovi" che, essendo già immatricolati, sono "nuovi" solo ai fini fiscali dell'applicazione dell'I.V.A..

DEMOLIZIONE ANTERIORE ALLA DATA DI ACQUISTO DEL VEICOLO NUOVO: è possibile godere dei benefici anche nel caso in cui la demolizione del veicolo sia stata effettuata anteriormente alla data del contratto di acquisto del veicolo nuovo.

Tuttavia, sia la rottamazione che il successivo acquisto, devono essere effettuati tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre del 2007 (punti 2 e 3 della circolare D.S.D. citata), periodo previsto dalla legge finanziaria 2007.

Per le formalità di radiazione effettuate in data successiva all'acquisto del veicolo nuovo, così come previsto dal comma 233, si conferma che la consegna del veicolo al rottamatore e la radiazione al PRA deve essere effettuata entro 15 giorni (termine ridotto rispetto ai consueti 30 giorni previsti dal D. Lgs. n. 209/03) decorrenti dalla data di consegna del veicolo nuovo (tale data sarà dichiarata dall'acquirente con il facsimile allegato C).

CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE: facendo seguito a quanto già comunicato con messaggio circolare n. 1559 del 29/1/2007, si conferma che, in considerazione dell'impossibilità materiale in molti casi di poter produrre copia del certificato di rottamazione all'atto dell'immatricolazione/iscrizione del veicolo, non è causa ostativa al godimento dei benefici la mancata consegna del certificato di rottamazione allegato alla formalità di iscrizione del veicolo nuovo, purchè venga annotata negli archivi PRA l'avvenuta cessazione della circolazione del veicolo e venga rilasciato il certificato di radiazione.

Con riferimento, alla documentazione che il concessionario deve conservare (comma 232 lett. c), a titolo informativo, si precisa che il Ministero ha chiarito che è sufficiente conservare copia del certificato di radiazione del veicolo, mentre ha escluso che possa essere presentata un'autocertificazione attestante la rottamazione.

RADIAZIONE EFFETTUATA DAL PROPRIETARIO: la rottamazione del veicolo può essere effettuata anche direttamente dal proprietario che può rivolgersi a un demolitore autorizzato. Per consentire il necessario collegamento tra la cessazione del veicolo rottamato e l'acquisto del veicolo nuovo, il soggetto che ha già provveduto alla rottamazione del veicolo è tenuto a produrre al venditore del veicolo nuovo, il certificato di rottamazione.



BENEFICI RICHIESTI DA SOCIETA' CHE HA VARIATO LA DENOMINAZIONE SOCIALE: qualora una società, che abbia variato la denominazione sociale (senza, aggiornare detto dato al P.R.A.), effettui la rottamazione di un veicolo intestato con la vecchia denominazione e ne acquisti uno nuovo, ha diritto ai benefici purché tale cambio di denominazione sia stato annotato nel registro delle imprese. Tale variazione, che non implica un trasferimento di proprietà e costituisce solo una rettifica, è comprovata dal numero di codice fiscale dell'impresa che non muta.

VEICOLI CON DOPPIA ALIMENTAZIONE: nel caso di riconoscimento del contributo di euro 1.500 per l'acquisto, senza rottamazione di un veicolo nuovo ed omologato dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ad idrogeno, si ricorda che questo contributo potrà essere aumentato di euro 500 se il veicolo acquistato nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di Co2 inferiori a 120 grammi per chilometro.

Il Ministero ha chiarito, inoltre, che il limite di emissioni cui fare riferimento sia quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato e codificato nella carta di circolazione.

Aggiunge, inoltre, che nel caso di alimentazione ibrida (elettrico-benzina o idrogeno-benzina) il limite di emissioni debba essere valutato in relazione al dato di emissione di Co2 risultante dalla carta di circolazione.

Per i veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica o ad idrogeno, non riscontrandosi emissioni di Co2, il beneficio si applica nella misura piena di euro 2000.

CUMULABILITA' DEI BENEFICI: sulla cumulabilità dei benefici del comma 228 (punto 4 della circolare D.S.D. n. 20735) con quelli previsti per la rottamazione con contestuale acquisto di veicolo nuovo, ai sensi dei commi 226 e 227 (punti 2 e 3 della circolare D.S.D. n. 20735), si invita a consultare anche la tabella riepilogativa allegata (All. D).

Il Ministero ricorda che in materia di tasse automobilistiche esistono già nell'ordinamento norme agevolative di vario tipo a beneficio dei veicoli ad alimentazione ecologica, e che è prevista la facoltà per le regioni di stabilire l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli ad alimentazione ecologica esclusiva o doppia, immatricolati per la prima volta a decorrere dal 3 ottobre 2006 (art. 7, comma 60, del D.L. n. 262/06, convertito dalla L. 286/06).

INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE DEI MOTOCICLI

Il termine del 31 gennaio 2007 per effettuare gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, non è considerato un termine di carattere perentorio: pertanto, sebbene non prevista da una norma di rango primario, il Ministero ritiene, evidentemente, che del beneficio possano usufruire coloro che radiano al P.R.A. entro il 31.12.07.

Le argomentazioni del Ministero in relazione ai veicoli, possono essere estese anche agli acquisti, con rottamazione, dei motocicli, in quanto compatibili.

ACQUISTI EFFETTUATI DAL 3/10/2006 al 31/12/2006



Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato che possono beneficiare delle agevolazioni i veicoli acquistati dal 3/10/2006 al 31/12/2007 in base al contratto di acquisto.

Pertanto al fine di "sanare" le posizioni relative ai veicoli il cui contratto è stato stipulato dal 3.10.06 al 31.12.06 (antecedentemente alla pubblicazione della Finanziaria - punti 2, 3 e 4 della circolare D.S.D. citata), si prega, in attesa delle definitive disposizioni che saranno successivamente fornite dall'Ufficio Gestione Servizi PRA di questa Direzione, di seguire le modalità già indicate nel messaggio circolare n. 583 del 12/1/2007 relativa ai motocicli.

Le dichiarazioni sostitutive indicate in questa e nella circolare del 29.12.06 – i cui facsimile aggiornati vengono inviati in allegato - vanno consegnate e saranno a disposizione degli Enti impositori per l'espletamento dei relativi controlli.

La Direzione Centrale Servizi Delegati resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che, per gli aspetti giuridici, potrà essere richiesto alla dr.ssa Carla Carrera, dirigente dell'Ufficio Normativa e Contratti o, in sua assenza, alla dr.sse Roberta Benci ed Elisabetta Mascolo, ai consueti numeri telefonici.

In via generale, si rammenta che i quesiti scritti vanno formulati via e-mail con le modalità di cui alla circolare D.S.D. prot. n. 5453 dell'11/10/2004.